

COMUNE DI OMEGNA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

VERBALE N° 3 DEL 27/02/2024

PARERE DEL REVISORE SUL PIANO INTEGRATIVO DI

ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE – PIAO 2024-2026

Il sottoscritto Dr. Federico Croso, revisore unico dell'Ente Città di Omegna, esaminato il materiale, inviato a mezzo PEC del 26/02/2024, relativo a:

1. Proposta GC del 28/02/2024 - Piano Integrativo di attività e organizzazione - PIAO 2024-2026;

VISTO

- l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L), in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.,
- il D.L.gs. 150/2009:

CONSTATATO

- che il PIAO presenta una sezione di programmazione dei fabbisogni di personale da sottoporsi al Revisore dei Conti per la verifica della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art.33, comma 2, del d.l.34/2019 convertito in legge 58/2019;
- che il DUP 2024-2026 contenente il Piano triennale del fabbisogno di personale 2024-2026 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.115 del 20/12/2023;
- che il Piano triennale dei fabbisogni 2024/2026, redatto a seguito di una specifica analisi e rilevazione dei fabbisogni, prevede l'assunzione nell'anno 2024 n.1 unità appartenente alla categoria dei dirigenti a tempo pieno ed ai sensi dell'art.110 del TUEL, n.1 unità appartenente all'area degli istruttori, istruttore amministrativo informatico a tempo pieno e indeterminato presso il Servizio Risorse Umane Informatica Controllo di gestione UOC Sistemi Informatici e CED Controllo di Gestione, n.1 unità appartenente all'area degli istruttori, istruttore tecnico geometra a tempo pieno e indeterminato presso il Servizio Tecnico Territoriale, n.2 unità appartenenti all'area degli operatori esperti operai a tempo pieno e indeterminato, presso il Servizio Tecnico Territoriale

VISTI

- la piena compatibilità della programmazione dei fabbisogni con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;
- la compatibilità della spesa, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della programmazione strategica anche alla luce dell'assenza di previsione di nuove assunzioni per le annualità 2025 e 2026;
- i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del d.m. 17 marzo 2020,

conformemente alla norma dell'art.33, comma 2 su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.

- le previsioni di tale disposto normativo secondo cui tale documentazione deve essere certificata dai Revisori ai fini della loro piena efficacia ed esecutività e dunque in via preventiva rispetto alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;
- la compatibilità della spesa di personale per l'anno 2024, derivante dalla programmazione dei fabbisogni di personale, con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto, determinato ai sensi dell'art.1, comma 557 quater della legge 296/2006, introdotto dall'art.3 del D.L. 90/2014 ;
- la compatibilità della la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2024, con il rispetto dell'art.9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010;
- la ricognizione che l'Ente ha effettuato, con esito negativo, circa le eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del D.lgs 165/2001;

CONSIDERATO CHE

- Ai sensi dell'art.9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'Ente ha rispettato i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- L'Ente, alla data odierna, ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art.27, comma 9 lettera c), del D.L. 26/04/2014, n.66 convertito nella legge 23/06/2014 n.89 di integrazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n.185, convertito in L.28/01/2009, n.2;
- L'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art.243 del D.lgs 18/08/2000 n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- il Comune di Omegna non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di sua competenza, circa il rispetto della programmazione dei fabbisogni di personale con riferimento al contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché relativamente al vincolo pluriennale di rispetto degli equilibri di bilancio ex art.33, comma 2, del d.l.34/2019 convertito in legge 58/2019;.

Borgosesia, 27 febbraio 2024

Firmato Digitalmente
Dr. Federico Croso